

Comune di Sant'Agata di Esaro

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

COPIA

| | |
|-----------------------|---|
| N° 39 | O G G E T T O: Approvazione Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi. |
| Del 28.06.2012 | |

L'anno Duemiladodici addì ventotto del mese di giugno alle ore 12,30, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta alla presenza delle seguenti persone:

| n° | COGNOME | E | NOME | QUALIFICA | PRESENTE |
|----|------------|---|----------|-----------|----------|
| 1 | BRANDA | | Luca | Sindaco | si |
| 2 | MARTORELLI | | Carmelo | Assessore | si |
| 3 | CIANNI | | Anna | Assessore | si |
| 4 | DI CIANNI | | Emanuele | Assessore | si |

Assiste il Segretario Comunale, D.ssa Angela Silvana PERRONE.

Presidente il Sindaco Luca Branda, il quale riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamati:

l'art. 89 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i. nella parte in cui stabilisce che, nel rispetto dei principi fissati dal testo unico, gli enti locali provvedono alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti; il D.Lgs. 165/2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

il D. Lgs. 150/2009 recante " Attuazione della legge 4 marzo n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

ravvisata la necessità di adottare un nuovo regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adeguato anche alle norme di principio introdotte dal D.Lgs. 150/2009;

vista la deliberazione n. 22 del 31.12.2011, approvata dal Commissario prefettizio con i poteri del consiglio comunale, ad oggetto "D. Lgs. 150/2009-Approvazione criteri generali per l'adozione del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
visto l'art. 48 del D.lgs. 267/2000 che demanda espressamente alla Giunta la competenza in materia di adozione del Regolamento di cui trattasi;
visto il regolamento che viene allegato al presente atto;
dato atto che è stata data informativa preventiva alla rappresentanza sindacale unitaria;
acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

con voti unanimi


Delibera

La narrativa che precede è da intendersi interamente richiamata e approvata.

Di approvare il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che l'allegato Regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare in materia nonché ogni altra disposizione in contrasto con il Regolamento stesso.

La Giunta con separata votazione unanime delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.



COMUNE DI SANT'AGATA D'ESARO

Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Oggetto, principi e finalità

Il presente regolamento determina i principi fondamentali che guidano l'organizzazione amministrativa del Comune di Sant'Agata D'Esaro, i metodi per la sua gestione operativa e l'assetto della sua struttura organizzativa, in applicazione degli indirizzi definiti con deliberazione n. 22 del 31.12.2010 approvata dal Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio comunale ed in conformità a quanto disposto dalle vigenti norme di legge, nonché dallo Statuto comunale.

L'organizzazione della struttura amministrativa del comune è improntata a criteri di autonomia, imparzialità, trasparenza, funzionalità, economicità e flessibilità, assumendo quali costanti obiettivi l'efficacia e l'efficienza, con lo scopo di assicurare elevati livelli di rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse.

L'attività regolamentare ed organizzativa dell'ente è esercitata tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare la disapplicazione di istituti o clausole contrattuali vigenti, salva diversa disposizione di legge.

Essa garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro, al trattamento giuridico ed economico, allo sviluppo professionale.

Tale attività è, inoltre, informata al principio di distinzione tra gli organi di direzione politica e la struttura burocratica dell'ente, tra le funzioni di indirizzo e controllo e i compiti di attuazione degli indirizzi e di gestione.

ART. 2

Indirizzo politico-amministrativo e funzioni di controllo

L'attività di indirizzo politico - amministrativo consiste nella selezione di valori e nella definizione degli obiettivi prioritari, delle finalità, dei tempi, dei costi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e nell'allocazione delle risorse alle strutture competenti in relazione a programmi, progetti e obiettivi, da attuarsi attraverso il piano dettagliato degli obiettivi di cui agli artt. 147 e 169 del T.U. degli Enti locali.

L'attività di controllo prevista dall'art. 147 del T.U. consiste:
nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi, i costi e i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto conto delle risorse messe a disposizione dell'ufficio;
in una verifica della coerenza dell'azione amministrativa e in un monitoraggio circa la conformità dell'andamento dell'attività dei dirigenti, e delle strutture organizzative da essi dirette rispetto agli atti di indirizzo e alle direttive.

Le attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo, che le esercitano, di norma, rispettivamente, con atti di programmazione, pianificazione, indirizzo, direttiva e mediante ispezioni e valutazioni.

Per l'attività di controllo l'organo di governo si avvale, di volta in volta:
a) del revisore dei conti per il controllo della regolarità contabile ed amministrativa;
b) del Nucleo di Valutazione per la verifica, attraverso il processo di misurazione e valutazione annuale della performance, della efficacia, efficienza ed economicità della struttura amministrativa nel suo complesso nonché della sua azione, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, nonché valutare le prestazioni del personale titolare di P.O..

ART. 3

Attività di gestione: funzioni e responsabilità

L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e di tutte le attività amministrative, tecniche, finanziarie e strumentali dell'ente locale.

In attuazione degli indirizzi, dei programmi, dei piani, dei progetti, delle direttive degli organi politici, l'attività di gestione è normalmente attribuita ai Titolari di P.O., nominati dal Sindaco, nell'osservanza delle prescrizioni del D. Lgs n. 165/01 e ss.mm. ed integr. che sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione stessa e dei relativi risultati e della loro rendicontazione all'organo di governo.

Le attività di gestione sono esercitate, di norma, mediante determinazioni, proposte, relazioni, referti, pareri, attestazioni, certificazioni, concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla-osta, verbalizzazioni, atti di diritto privato (contratti ecc...), operazioni, misure e altri atti amministrativi.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di avvalersi, anche di quanto stabilito dall'art. 53 comma 23 della legge 386/2000 e s.m.i. in materia di attribuzione ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del conseguente potere di adottare atti di natura gestionale.

TITOLO II **La struttura organizzativa**

ART. 4 **Assetto strutturale dell'Ente**

La struttura organizzativa del Comune è articolata in:
Segretario comunale
Aree
Servizi
Unità operative o uffici

Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente.

L'area rappresenta l'unità di massimo livello della struttura organizzativa, nella quale sono aggregati uno o più servizi e a cui fa capo la responsabilità di presidiare un'area di attività ben definita, attraverso la combinazione delle risorse disponibili. I servizi (Le aree) sono costituiti(e) in modo da garantire l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Comune.

(Il servizio) L'area costituisce il riferimento organizzativo principale per:

la pianificazione degli interventi, la definizione e l'assegnazione dei programmi di attività;

l'assegnazione delle risorse (umane, strumentali e finanziarie);

c) la gestione delle risorse assegnate;

la verifica, il controllo e la valutazione dei risultati dell'attività (controllo di gestione);

lo studio e la realizzazione di strumenti e tecniche per il monitoraggio ed il miglioramento dei servizi e delle modalità della loro erogazione (qualità dei servizi);

il coordinamento e la risoluzione delle controversie tra le articolazioni organizzative interne;

g) le interazioni con gli organi di governo dell'ente.

A capo dell'area (servizio) è preposto un titolare di P.O.

Il servizio costituisce una articolazione funzionale dell'area individuata in funzione della materia omogenea trattata.

Le unità operative o uffici rappresentano suddivisioni interne ai servizi e sono individuati secondo criteri di flessibilità in ragione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili.

L'unità operativa o ufficio è la struttura elementare del servizio, finalizzata allo svolgimento di specifici compiti. Al titolare dei singoli uffici può essere conferita,

dai titolari di P.O., la responsabilità del procedimento, con specifico atto di nomina.

Le aree, i servizi e gli uffici in cui si articola l'organizzazione dell'ente sono indicati nell'organigramma. Le articolazioni interne ai servizi sono di competenza dei Titolari di P.O.

ART. 5

Organigramma

Al fine di definire la struttura organizzativa vengono individuate le seguenti aree:

- a) Area Amministrativa e Contabile
- b) Area Tecnica
- c) Area Polizia Municipale

All'interno delle predette Aree vengono ascritti i seguenti settori di attività o servizi:

- a) Area Amministrativa e Contabile:

organi istituzionali
affari generali
servizi demografici
servizio elettorale
servizi socio-assistenziali
pubblica istruzione - cultura - turismo - sport
protocollo - archivio - notifiche -

programmazione finanziaria - contabilità - bilancio - economato
Gestione Tributi
servizi cimiteriali
personale (posizione giuridica ed economica)
patrimonio comunale ed inventari
Gestione e manutenzione parco automezzi

- b) Area Tecnica:

urbanistica
edilizia
controllo abusivismo edilizio
sportello unico dell'edilizia
acquisti ed alienazioni
manutenzione infrastrutture
gestione patrimonio compreso quello boschivo
gestione e manutenzione acquedotto e fognature
pubblica illuminazione, servizio idrico integrato, reti di distribuzione
statistiche nelle materie di competenza
autorizzazioni occupazione suolo pubblico e passi carrabili (parte tecnica)
edilizia residenziale pubblica
inventari (immobiliare e mobiliare) per la parte di competenza
progettazione opere pubbliche
procedure espropriative e occupazioni d'urgenza

lavori pubblici e gestione appalti
Responsabile del Procedimento dei Lavori Pubblici
Statistiche materie di competenza
Rilascio pareri ambientali in sub-delega

Area Polizia Municipale

servizi di polizia locale-polizia amministrativa(commercio, pubblici esercizi ed attività produttive private),-rilascio autorizzazioni di competenza
attività di polizia giudiziaria
ufficio di conciliazione e relativo messo
attività ausiliare
statistiche in materie di competenza
autorizzazione passi carrabili
servizio di protezione civile e pronto intervento per la parte di competenza
antiterrorismo
ufficio stranieri ed extracomunitari
rapporti istituzionali con Stato, Regione, Provincia ed Enti Locali ed istituzioni di polizia per le materie di competenza;
attività di pubblica sicurezza in materia di passaporti, porto d'armi, informative ecc.
servizi di polizia stradale e servizi speciali imposti da leggi o normative statali, regionali, provinciali e comunali
gestione protocollo ed archivio specifico per le attività di PG
servizio sanzionatorio di polizia, tutela ambientale e del patrimonio pubblico
ordinanze di competenza
rilevazione contravvenzioni al Codice della strada e relativo contenzioso
servizi inerente il randagismo
servizi inerenti il controllo e la repressione dell'abusivismo edilizio per la parte di competenza;
competenze in materia di fida pascolo e relative concessioni
rilascio autorizzazioni di competenza
gestione servizio di igiene ambientale servizio raccolta rifiuti e differenziata
regolamentazione del traffico e della mobilità (circolazione e segnaletica)
competenze in materia di commercio-fiere e mercati
competenze in materia di polizia commerciale.

4) Le aree sono coordinate dal Segretario comunale e dal Sindaco solo con riferimento all'area di vigilanza.

5) Nell'ambito del presente organigramma, sono attribuite al Segretario funzioni e competenze in materia di contenzioso e i contratti.

6) La responsabilità di ciascun settore può essere attribuita ad un dipendente di categoria D in posizione organizzativa. Esso è nominato dal Sindaco con proprio decreto.

7) Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la piena operatività delle strutture organizzative dell'ente, alla scadenza del mandato degli organi amministrativi tutti gli incarichi di responsabili vigenti sono automaticamente prorogati per 3 mesi, fatta comunque salva la facoltà del Sindaco neoeletto di procedere ad eventuali modifiche espresse prima di tale termine.

8) Per le stesse motivazioni nel caso dei Responsabili assunti con contratto a tempo determinato – ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000 – è facoltà del Sindaco neoeletto di disporre affinché con gli stessi, e purché sussistano le relative disponibilità finanziarie, venga stipulato un contratto temporaneo della durata massima di 3 mesi al fine di garantire la continuità dell'incarico per non recare pregiudizio all'attività amministrativa.

ART. 6

Piano di assegnazione delle risorse

Successivamente alla approvazione del bilancio annuale di previsione, il responsabile del servizio finanziario, sentita la conferenza dei responsabili di servizio, elabora la proposta di piano di assegnazione delle risorse finanziarie da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale.

Il piano approvato ha valenza annuale, fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esercizio finanziario.

Il Piano, in armonia con il piano degli obiettivi predisposto ai sensi del presente Regolamento, contiene indicazioni relative a:

-individuazione e attribuzione degli obiettivi e dei programmi alle singole aree e dei rispettivi servizi;

-assegnazione di risorse umane e strumentali;

-indirizzi in relazione a procedure di reclutamento di personale;

-indirizzi in materia di formazione del personale;(?)

-ogni elemento di pianificazione operativa ritenuto utile al conseguimento degli obiettivi prefissati.

ART. 7

Dotazione organica

La dotazione organica del personale dipendente è deliberata dalla Giunta comunale.

Per dotazione organica del personale si intende il complesso delle risorse umane necessarie allo svolgimento dell'attività dell'ente in un dato momento in applicazione della vigente normativa, distinto per categoria e profilo professionale, tenuto conto anche dei rapporti di lavoro costituiti o da costituirsi a tempo parziale.

La definizione della dotazione organica risponde a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; è determinata in relazione alla programmazione triennale delle attività dell'Ente e della conseguente proiezione del fabbisogno di personale ed è modulata sulla base di un periodico monitoraggio delle attività, funzioni, obiettivi, programmi, progetti. La dotazione organica può essere modificata con provvedimento della Giunta comunale nel caso di verifica di diversi fabbisogni o in applicazione di specifiche disposizioni di legge.

ART. 8

Disciplina delle mansioni

1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equipollenti nell'ambito dell'area di inquadramento. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 52 del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito a svolgere mansioni superiori nei seguenti casi:

a) nel caso di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici esclusivamente qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.

4. Nei casi di cui al comma due, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo restando la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Chi ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. L'affidamento di mansioni superiori, che deve essere comunicato per iscritto al dipendente incaricato, corrispondenti a posizioni apicali è disposta con provvedimento del Sindaco. Negli altri casi provvede, con propria determinazione, il Responsabile del Servizio interessato. Qualora il posto del Responsabile non sia coperto, o il medesimo sia assente per periodi prolungati, derivanti da malattia, aspettativa, maternità ecc., provvederà il Segretario comunale. Spetta, comunque al Sindaco, affidare le funzioni e la responsabilità dei servizi.

ART. 9

Mobilità interna

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Amministrazione in relazione ai servizi svolti dall'Ente ed alle esigenze di operatività, i Responsabili di Servizio, nel rispetto della classificazione professionale e delle previsioni della dotazione organica, possono procedere alla mobilità interna del personale in servizio, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza organizzativa.

2. La mobilità d'ufficio o su domanda, previo eventuale colloquio teso ad accertare l'idoneità professionale, è effettuata tenendo conto delle disposizioni legislative e contrattuali disciplinanti la materia.

3.La mobilità interna è subordinata alla verifica dell'idoneità alle nuove mansioni, acquisibile anche mediante processi di riqualificazione.

ART. 10

Responsabilità del personale

1.Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità, della correttezza e dell'efficienza delle prestazioni e risponde della inosservanza dei propri doveri d'ufficio, secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto e di regolamento.

CAPO I

Segretario Comunale

ART.11

Il Segretario comunale

Il Comune di Sant'Agata di Esaro ha un Segretario Comunale titolare nominato, salvo che la legge non disponga diversamente, dal Sindaco e scelto tra gli iscritti, nell'apposita fascia, dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e provinciali.

La relativa nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario Comunale continua ed esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma, scritta o tacita, o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

Durante lo svolgimento delle proprie funzioni può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio e nel rispetto delle modalità e procedure previste dalla legge. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione.

Vengono fatte salve, in ogni caso, le diverse procedure di nomina e revoca disposte in sede di accordo contrattuale.

Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario Comunale inoltre:

partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura, servendosi di apposito idoneo personale comunale, la relativa verbalizzazione;

può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo i casi di incompatibilità previsti dalla legge;

può assumere la funzione di responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;

esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

la sovrintendenza e il coordinamento dell'attività dei Titolari di P.O.

la valutazione dei titolari di P.O. ai fini della progressione economica orizzontale.

CAPO II

ART. 12

Incarichi a contratto

Contratti a tempo determinato extra dotazione organica per esigenze gestionali.

Per la copertura dei posti di responsabili dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, il Sindaco, ai sensi dell'art. 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze gestionali, sentita la Giunta, previo esperimento di procedura selettiva pubblica, può stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti di diritto privato individuali a tempo determinato nella misura massima del 5% del totale della dotazione organica delle figure degli istruttori direttivi e comunque non più di una unità.

I contratti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'Ente e concorrono a determinare il costo del personale.

Il provvedimento istitutivo del rapporto deve indicare i particolari motivi che presiedono alla costituzione dello stesso, dando, altresì, atto dell'assenza di professionalità assimilabili nel contesto rotazionale formale dell'ente, a prescindere dall'effettiva qualificazione soggettiva delle posizioni professionali acquisite.

Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nella situazione di ente strutturalmente deficitario.

ART. 13

Uffici alle dipendenze degli organi politici

Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere costituiti Uffici, in posizione di staff, posti alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta per coadiuvare tali organi nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di loro competenza.

A tali uffici possono essere assegnati dipendenti di ruolo del Comune ovvero collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

I collaboratori di cui al comma precedente sono scelti direttamente dal Sindaco, tenuto conto del possesso di titoli di studio ed eventualmente esperienza lavorativa o professionale necessaria per lo svolgimento delle mansioni.

Il trattamento economico da corrispondere dovrà essere commisurato a quello previsto, per analoghe qualifiche, dai vigenti contratti collettivi di lavoro dei dipendenti degli E.E.LL. senza possibilità di corrispondere indennità aggiuntive.

Anche per questi contratti si applica l'ultimo capoverso del precedente articolo 12.

ART. 14

Incarichi di collaborazione autonoma

1. Applicazione disciplina e competenza conferimento incarichi

a) Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee.

Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo gestionale.

b) La competenza all'affidamento degli incarichi è dei funzionari Titolari di P.O.

c) Le presenti disposizioni non si applicano:

aa) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del Nucleo di Valutazione;

bb) agli incarichi già disciplinati da una normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso);

cc) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di legge, fermo restando comunque l'obbligo di effettuare, in tali casi, una valutazione comparativa;

dd) agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente;

ee) agli incarichi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ff) agli appalti ed alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;

gg) sono altresì, esclusi dall'applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione.

2. Presupposti per il conferimento degli incarichi.

a) Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata

specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

aa) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento dell'Ente ad obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;

bb) il Titolare di P.O. competente deve aver preliminarmente accertato, secondo le modalità ritenute più adeguate, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;

cc) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

dd) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

b) Salvo quanto sopra previsto, gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera aa) del presente articolo sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di formulare, nel corso dell'anno, indirizzi specifici per l'attivazione delle collaborazioni regolate dal presente regolamento.

c) Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale.

d) Ciascun Titolare di P.O. predispone il programma da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale. Il programma deve specificare l'obiettivo da conseguire, la professionalità necessaria, il tipo di incarico da conferire ed il limite di spesa.

3. Requisiti per il conferimento degli incarichi.

a) Gli incarichi regolati dalle presenti disposizioni vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idoneo diploma di laurea ed aver maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.

b) Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini e albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

c) Oltre al titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo professionale.

4. Procedure per il conferimento degli incarichi.

a) Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure di comparazione di curricula professionali degli esperti, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia dell'incarico da conferire, seguita da un eventuale colloquio con i candidati. Nei casi in cui si debba scegliere un libero

professionista iscritto ad un albo oppure nei casi in cui il valore della prestazione non sia facilmente predeterminabile, l'incarico può essere conferito previa valutazione, in aggiunta al curriculum professionale, anche delle offerte economiche.

b) La procedura comparativa utilizzabile per il conferimento degli incarichi è l'avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da divulgare secondo le modalità ritenute più opportune e, comunque, mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente.

c) L'avviso pubblico per la selezione contiene:

aa) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;

bb) i requisiti richiesti;

cc) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);

dd) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;

ee) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.

d) Il Titolare di P.O. competente all'affidamento dell'incarico, procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali, l'esito del colloquio e le eventuali offerte economiche.

5. Conferimento di incarichi senza procedura comparativa.

a) Ferma restando quanto sopra previsto, il Titolare di P.O. competente può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

aa) quando le procedure selettive siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste nell'avviso di selezione;

bb) in caso di particolare, comprovata ed effettiva urgenza non imputabile all'Ente, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure comparative;

cc) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non compatibili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni. In ogni caso il conferimento diretto, che rappresenta una eccezione, deve essere motivato nella determinazione dell'incarico;

dd) qualora, in relazione al tipo di incarico da conferire, vi siano più soggetti in possesso dei requisiti, gli incarichi in via diretta debbono essere, di regola, conferiti secondo il criterio della rotazione.

6. Contratto di incarico.

a) Il Titolare di P.O. stipula, in forma scritta i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa. I contratti devono contenere i seguenti elementi:

aa) generalità del contraente;

bb) l'oggetto della prestazione;

cc) le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;

dd) il luogo in cui viene svolta la prestazione;

ee) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;

ff)l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso.

b)La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e dell'utilità che l'Ente ne ricava. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione alle fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto sono previsti i casi di penali per l'inadempimento o il ritardo dello stesso, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.

c)La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.

7. Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

a)Il Titolare di P.O. competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

b)Fermo restando le maggiori o diverse forme di verifica previste dal contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

c)Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto, fatta salva la possibilità di acquisire il risultato parziale dell'attività, con conseguente e proporzionale riduzione del corrispettivo qualora il risultato parziale sia di utilità all'Ente.

8. Proroga o rinnovo del contratto.

a)La proroga o il rinnovo del contratto stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato. La durata del rinnovo e della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, alla fase ed attività da concludere e, comunque, non può superare la durata originaria del contratto.

9. Pubblicità dell'affidamento dell'incarico.

Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, nelle forme di legge.

CAPO III NOMINA E COMPETENZE DEI TITOLARI DI P.O.

ART. 15 Modalità di conferimento degli incarichi di P.O.

Gli incarichi di responsabilità di posizione organizzativa sono conferiti dal Sindaco ai dipendenti dell'Ente o ai soggetti esterni in possesso di requisiti di professionalità, capacità e attitudine adeguati alle funzioni da svolgere e valutati

sulla base delle esperienze svolte nel settore pubblico o privato o nelle libere professioni, assunti con contratto a tempo determinato in applicazione dell'art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs 267/2000 , nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Nell'assegnazione degli incarichi si dovrà osservare il principio di correlazione tra le caratteristiche dei programmi da attuare, i servizi da svolgere e i requisiti soggettivi dei soggetti di cui al comma precedente. Potrà, inoltre, essere osservato il criterio della rotazione.

Il provvedimento di conferimento di incarico deve contenere l'indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, delle strutture organizzative, di beni e di servizi delle quali il responsabile si avvale e dei referenti diretti ai quali è tenuto a rispondere.

Gli incarichi sono a tempo determinato e rinnovabili. La durata dell'incarico non può eccedere, in ogni caso, il mandato amministrativo del Sindaco in carica al momento della loro assegnazione. Tuttavia, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la piena operatività delle strutture organizzative dell'ente, alla scadenza del mandato degli organi amministrativi tutti gli incarichi di responsabilità sono automaticamente prorogati per 3 mesi, fatta comunque salva la facoltà del Sindaco neoeletto di provvedere prima della scadenza di tale termine.

Nel caso di responsabili assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000 -- e al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, è facoltà del Sindaco neoletto di disporre, previa verifica della disponibilità finanziaria, che venga stipulato con tali professionisti un contratto temporaneo della durata massima di 3 mesi.

L'incarico di Responsabile del servizio ed il potere di adottare gli atti di natura tecnico- gestionale può essere conferito, ai sensi della legge n. 388/00 come modificata dalla legge n. 448/2001, ai componenti dell'Organo Esecutivo.

ART. 16

Sostituzione temporanea dei Titolari di P.O.

In caso di assenza od impedimento del Titolare di P.O. le sue competenze sono espletate da altro incaricato di P.O. espressamente individuato dal Sindaco con specifico provvedimento.

ART. 17

Revoca

Gli incarichi di Titolari di P.O. possono essere revocati prima della scadenza per inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta e degli Assessori di riferimento, o nel caso in cui un grave scostamento, riscontrato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati, sia imputabile a singoli Titolari di P.O. o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel Piano degli obiettivi.

Si procede, altresì, alla revoca anticipata degli incarichi per inadempienze particolarmente gravi o reiterate e negli altri casi disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

I provvedimenti di revoca per inadempienze sono adottati dal Sindaco con atti motivati.

La revoca deve essere preceduta da un contraddittorio con il Titolare di P.O. secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

ART. 18

Attribuzioni dei titolari di P.O.

Il dipendente incaricato di P.O. è il responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49, 108 e 183 del T.U. degli enti locali ed è responsabile di servizio in termini organizzativi, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Al Titolare di P.O. spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

I Titolari di P.O. sono responsabili in via esclusiva della attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

L'incarico di Responsabile degli Uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura gestionale e tecnica può essere conferito, ai sensi della legge n. 388/2000 come modificata dalla legge n. 448/2001, ai componenti dell'Organo Esecutivo.

ART. 19

Competenze dei titolari di P.O. in materia di personale

A ciascun Titolare di P.O. in materia di personale e limitatamente alle risorse umane comprese nella propria area di attività, compete:

la presidenza delle commissioni di concorso (in caso di vacanza del titolare del servizio la presidenza spetta al titolare di altro servizio);

la concessione di ferie, permessi, recuperi ed aspettative;

l'autorizzazione all'effettuazione di prestazioni straordinarie e la relativa liquidazione;

l'autorizzazione all'effettuazione di missioni;

l'autorizzazione alla partecipazione ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale;

i provvedimenti di mobilità all'interno del servizio con esclusione tra servizi diversi di competenza del Segretario Comunale;

l'attribuzione delle mansioni superiori con la sola esclusione dei posti apicali dell'ente di competenza;

l'attribuzione di compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore;

la segnalazione all'ufficio competente della violazione dei doveri di servizio comportanti la comminazione di sanzioni disciplinari;

la determinazione dell'orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico nell'ambito della politica dell'orario di lavoro stabilita dalla Giunta Comunale;

ogni altro atto di gestione ed amministrazione del personale.

ART. 20

Competenze dei titolari di P.O. in materia di (appalti) contratti.

Salvo diversa disposizione del regolamento comunale sui contratti o del regolamento comunale per i lavori-servizi e forniture in economia (sulle procedure di appalto), in materia di appalti di lavori, forniture e servizi, a ciascun Titolare di P.O. compete :

l'indizione delle gare (con esclusione di quelle riservate per legge agli organi pubblici);

l'approvazione dei bandi di gara;

la presidenza delle commissioni di gara;

la nomina dei membri e del segretario delle commissioni di gara;

la responsabilità delle procedure di gara;

l'aggiudicazione delle gare;

ogni altro atto afferente la fase di formazione del contratto;

la stipulazione dei contratti;

l'autorizzazione al subappalto nei casi previsti dalla legge;

l'applicazione di eventuali penali per inadempimenti dell'aggiudicatario;

il recesso dal contratto o la sua risoluzione;

lo svincolo del deposito cauzionale definitivo;

m)ogni altro atto afferente le fasi di esecuzione del contratto.

ART. 21

Competenze dei titolari di P.O. in materia di spese e di entrate.

In materia di spese ed entrate a ciascun Titolare di P.O. spetta per la parte di competenza (fermo restando il raccordo con il servizio finanziario):

la proposta delle voci da inserire nel bilancio di previsione;

la negoziazione del budget da assegnarsi con il piano esecutivo di gestione;

l'assunzione di ogni impegno di spesa con la sola esclusione degli impegni pluriennali afferenti un numero di esercizi superiore a quelli contemplati dal bilancio di previsione pluriennale dell'Ente, ipotesi in cui la competenza è del Consiglio;

la liquidazione delle spese;

l'accertamento ed acquisizione delle entrate.

ogni altro atto di gestione finanziaria di competenza del servizio.

ART. 22

Competenze dei titolari di P.O. in materia di concessioni, autorizzazioni e licenze

Al Titolare di P.O. spetta, nell'ambito delle rispettive materie di competenza, il rilascio in genere di concessioni, autorizzazioni, licenze ed ogni altro provvedimento analogo.

I provvedimenti di cui al precedente periodo rientreranno nella competenza dei Titolari di P.O. qualora si caratterizzino per uno dei seguenti requisiti:

a) essere atti vincolati;

b) essere atti connotati da discrezionalità tecnica;

c) essere atti connotati da discrezionalità amministrativa o da discrezionalità mista, qualora gli accertamenti e/o le valutazioni, presupposto necessario per

l'emanazione dell'atto, si fondino su criteri anche di ordine generale predeterminati:

dalla legge statale, dalla legge regionale o da atti aventi forza e valore di legge;

dai regolamenti comunitari;

dalle direttive comunitarie, anche non recepite, qualora sia decorso il termine per tale adempimento ed esse siano complete ed incondizionate;

dai regolamenti previsti dal nostro ordinamento;

dagli indirizzi generali di governo deliberati dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco all'inizio della legislatura;

dalla relazione previsionale e programmatica pluriennale;

dal piano dettagliato degli obiettivi deliberato dalla Giunta, sulla base del bilancio approvato dal Consiglio;

da altri atti generali di programmazione e di indirizzo adottati nell'ambito delle rispettive competenze dal Consiglio, Giunta, Sindaco.

ART. 23

Competenze dei titolari di P.O. in materia di atti di conoscenza.

A ciascun Titolare di P.O., nell'ambito delle rispettive materie e salvo diverse speciali disposizioni di legge, ha competenza in materia di :

attestazioni;

certificazioni;

comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento amministrativo;

diffide, ivi comprese quelle in materia edilizia;

autenticazioni di copia;

legalizzazioni di firme;

ogni altro atto costituente manifestazione di conoscenza.

ART. 24

Competenze del titolare di P.O. del servizio personale.

Resta di competenza esclusiva del Titolare di P.O. dell'Area Amministrativo-contabile, della quale fa parte il servizio personale, quanto segue:

l'indizione dei concorsi e delle prove selettive;

l'approvazione dei bandi di concorso e di selezione;

l'approvazione degli avvisi di occasioni di lavoro in tema di lavori socialmente utili;

nomina delle commissioni di concorso;

la stipula di contratti individuali di lavoro.

la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e viceversa.

l'autorizzazione agli incarichi esterni.

la liquidazione della produttività

la concessione di ferie, permessi, recuperi ed aspettative nel caso di assenza di Titolare di P.O. di altro servizio.

ART. 25

Conferenza dei titolari di P.O.

La conferenza dei titolari di P.O. si riunisce periodicamente al fine di soddisfare esigenze di coordinamento dell'attività di gestione.

La conferenza viene convocata dal segretario comunale con cadenza mensile.

ART. 26

Responsabile del procedimento amministrativo

Il responsabile di p.o., con riferimento all'area di competenza, provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all' Ufficio facente parte dell'area stessa, secondo il criterio della competenza per materia, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, con esclusione del provvedimento finale, inerente il singolo procedimento, nel rispetto delle funzioni svolte e delle mansioni proprie del profilo rivestito dal dipendente assegnatario.

Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma precedente, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente responsabile dell'area.

Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dalle specifiche disposizioni della legge 241/1990 e ss.mm.ii. anche in materia di accesso agli atti, sempre nell'ambito delle materie di competenza.

TITOLO III

LE PROCEDURE PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI

ART. 27

Le determinazioni

Gli atti amministrativi, non diversamente disciplinati, di competenza dei Titolari di P.O. e del Segretario comunale assumono la denominazione di determinazioni.

La determinazione deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali caratterizzanti il provvedimento amministrativo formandosi sui presupposti di diritto e di fatto ad essa connaturati. Essa deve pertanto essere costituita di una premessa, recante la motivazioni, e di una parte dispositiva.

La determinazione avente ad oggetto assunzione di impegno di spesa deve essere sottoposta al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria il quale ha natura di atto di controllo.

La determinazione di assunzione di impegno di spesa acquisisce efficacia dalla data di apposizione del visto di cui al comma 3.

Le determinazioni sono numerate progressivamente per ogni anno solare e sono conservate presso il servizio segreteria.

Le determinazioni sono soggette a pubblicazione.

ART. 28
Le deliberazioni.

Le proposte di deliberazioni di competenza della Giunta sono predisposte dal responsabile del procedimento, anche secondo le direttive e gli indirizzi degli organi politici. Sulle proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo va acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente. Nell'ipotesi in cui l'atto comporti impegno di spesa, o una diminuzione d'entrata, va richiesto anche il parere di regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari. Alle proposte di deliberazione consiliari si applica la medesima procedura prevista per gli atti di Giunta.

ART. 29
Pareri

I pareri di cui all'art. 49 del T.U. degli enti locali devono essere resi di norma entro 3 giorni dalla data in cui sono richiesti.

ART. 29
Visto e termini per l'acquisizione

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è reso dal responsabile del servizio finanziario di norma entro 3 giorni dalla trasmissione dell'atto.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE

ART. 30
Atti di concerto tra organi politici e organi gestionali

Gli atti rientranti nella competenza propria del Sindaco e comportanti l'assunzione di impegni di spesa, al fine di salvaguardare il principio della separazione delle competenze tra apparato politico ed apparato burocratico, sono assunti dal capo dell'Amministrazione di concerto con il responsabile del servizio; il concerto espresso dal responsabile di servizio ha ad oggetto specificatamente l'assunzione dell'impegno di spesa.

ART. 31
Potere sostitutivo

Gli atti di competenza dei Titolari di P.O. sono definitivi.

Il Sindaco e gli Assessori non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei Titolari di P.O., salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 17.

In caso di inadempimento del competente Titolare di P.O., il Segretario Comunale può diffidarlo assegnandoli un congruo termine per l'adozione dell'atto anche in relazione alla sua urgenza.

TITOLO V

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE, MISURAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE - MERITO E PREMI

CAPO I

VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 32

Oggetto e finalità

Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano i principi generali del sistema di valutazione della performance della struttura (nel suo complesso) e della performance individuale (dei dipendenti e) dei responsabili di p.o. al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance è volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti tramite la crescita della professionalità dei dipendenti e la valorizzazione del merito di ciascuno secondo il principio di pari opportunità.

La Giunta comunale, con proprio provvedimento, approva il sistema di valutazione della performance che è coerente con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio.

Il sistema di misurazione e valutazione ha come obiettivo l'annuale valutazione dei risultati dell'attività dell'ente articolata nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere, dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori;
- b) collegamento tra gli obiettivi assegnati e la distribuzione delle risorse;
- c) monitoraggio ed eventuale correzione degli obiettivi assegnati e dei risultati attesi;
- d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- e) (utilizzo)individuazione dei sistemi premianti in base a criteri di valorizzazione del merito secondo le modalità indicate dalla contrattazione collettiva cui spetta la disciplina del trattamento economico del personale dipendente;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai cittadini, agli utenti ed ai destinatari dei servizi tramite pubblicazione sul sito istituzionale del comune.

Art. 33

Caratteristiche degli obiettivi

Gli obiettivi assegnati ai responsabili dei singoli servizi sono definiti, in applicazione delle disposizioni del presente regolamento, di norma prima dell'inizio del rispettivo esercizio e devono essere: rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;

specifici e misurabili;
tali da determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi in rapporto alle risorse assegnate;
riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni simili; confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Art. 34

Monitoraggio dei risultati.

La Giunta comunale, con il supporto dei Titolari di P.O. e del Nucleo di Valutazione, verifica l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi prefissati durante il periodo di riferimento e propone, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.

Art. 35

Soggetti cui è affidata la valutazione

La funzione e valutazione delle performance è affidata:

- a) al Nucleo di Valutazione di cui al successivo art. 35, cui compete la valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei Titolari di P.O. secondo le modalità indicate dal sistema di valutazione della performance;
- b) al Sindaco cui compete la valutazione del Segretario Comunale e, sentita la Giunta, l'approvazione della valutazione dei Titolari di P.O. formulata dal Nucleo di Valutazione secondo le modalità contenute nel sistema di valutazione;
- b) ai responsabili del servizio cui compete la valutazione del personale assegnato in applicazione del citato sistema di valutazione;

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance individua:

- le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance;
- le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

Art. 36

Nucleo di Valutazione

E' istituito presso il comune di Sant'Agata D'Esaro il Nucleo di Valutazione, composto da tre membri esterni, con il compito di valutare la performance di ciascuna struttura amministrativa e di sottoporre al Sindaco ed alla Giunta la proposta di valutazione annuale della prestazione dei Titolari di P.O. in applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance. Il Nucleo, una volta nominati i componenti, individua il presidente al suo interno e ne dà comunicazione al Sindaco.

Tale organismo può essere istituito anche in forma associata con altri enti locali tenuto conto dei compiti ad esso affidati.

Compito del Nucleo di Valutazione è altresì quello di predisporre ed aggiornare il sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ente.

I componenti del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Sindaco, sentita la Giunta comunale, tra esperti nel campo della valutazione del personale e del controllo di gestione e del funzionamento di sistemi organizzativi ed aziendali complessi. Non ne possono far parte soggetti che siano coniugi, parenti o affini degli Amministratori e dei dipendenti comunali entro il quarto grado, che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Il Nucleo di Valutazione opera in posizione autonoma sulla base della documentazione fornita dai Responsabili dei servizi e secondo il sistema di valutazione e organizzazione adottato dall'Ente.

Risponde esclusivamente al Sindaco e alla Giunta e la sua attività è, comunque, improntata al principio della massima trasparenza.

Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato e al criterio di partecipazione dello stesso al procedimento.

Al Nucleo possono essere conferiti ulteriori competenze di volta in volta stabilite dal Sindaco o dalla Giunta Comunale.

Il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutti i documenti amministrativi e può richiedere ai Titolari di P.O. per le vie brevi o per iscritto, qualsiasi atto o notizia detenuti dall'Amministrazione Comunale necessari all'espletamento delle funzioni assegnate.

Il Nucleo di Valutazione della performance svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione e si potrà avvalere del personale e delle strutture messe a disposizione dell'Ente.

Il numero delle sessioni del Nucleo è di prassi di tre all'anno; ulteriori sessioni possono essere concordate per eventuali necessità.

Il Nucleo di Valutazione riferisce al Sindaco e alla Giunta periodicamente sull'andamento della gestione e sulla attivazione del sistema di valutazione e sull'applicazione delle norme contrattuali, evidenziando le cause dell'eventuale mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi e sulla corretta gestione, proponendo altresì, possibili soluzioni anche a carattere organizzativo, nonché modifiche ed aggiornamenti al processo di controllo di gestione e al sistema di valutazione.

La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la redazione di un rapporto sulla performance finalizzato alla presentazione dei risultati conseguiti agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi stessi, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai

destinatari dei servizi anche in adempimento di quanto previsto dalla legislazione vigente.

Costituiscono, inoltre, strumenti di rendicontazione adottati dall'Ente il Conto del Bilancio e i suoi allegati.

Il Rapporto sulla performance viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Il Nucleo di Valutazione dura in carica due anni decorrenti dal decreto di nomina e comunque non oltre la durata del mandato del Sindaco. Il Sindaco può procedere alla revoca anticipata purché adeguatamente motivata.

CAPO II

TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

Art. 37

Oggetto e finalità

L'intera attività dell'Ente si ispira al principio generale di trasparenza che costituisce, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, livello essenziale delle prestazioni erogate.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti l'organizzazione, l'andamento gestionale, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

L'Ente garantisce la trasparenza di ogni fase di attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, in primo luogo ai soggetti oggetto della valutazione, il cui coinvolgimento nel procedimento di valutazione è contenuto nel sistema di misurazione e valutazione della performance approvato dalla Giunta.

E' istituita sul sito istituzionale dell'ente un'apposita sezione denominata "Trasparenza, valutazione e merito" di facile accesso e consultazione in cui saranno pubblicati:

- a) il curriculum dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo)
- b) l'ammontare delle indennità e delle premialità collegate alla performance;
- c) i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i Titolari di P.O. sia per i dipendenti;
- d) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati;
- e) ogni altra informazione che la legge e gli atti organizzativi dell'ente dispongano di pubblicare nel rispetto della disciplina sulla riservatezza dei dati personali.

Capo III

MERITO E PREMI

Art. 38

Oggetto e finalità

Le disposizioni del presente capo sono volte ad indicare i criteri generali a cui l'ente si ispira per la valorizzazione del merito e l'incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa dei dipendenti nel rispetto dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs 165/2001 che prevede che l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, salvo i casi espressamente indicati dallo stesso decreto legislativo, e che le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale.

Come indicato all'art. 1 del presente regolamento l'attività organizzativa e regolamentare dell'ente è, pertanto, esercitata nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e, comunque, in modo da non determinare la disapplicazione di istituti o clausole contrattuali vigenti, salva diversa disposizione di legge.

Art. 39

Strumenti di incentivazione

Per premiare il merito, il Comune di Sant'Agata di Esaro può utilizzare i seguenti strumenti di incentivazione, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e, comunque, in modo da non determinare la disapplicazione di istituti o clausole contrattuali vigenti, salvo diversa disposizione di legge:

premi annuali individuali e/o collettivi da distribuire sulla base dei risultati della valutazione e della performance annuale;
bonus annuale delle eccellenze;
premio annuale per l'innovazione;
progressioni economiche.

Gli incentivi del presente articolo sono assegnati utilizzando le risorse disponibili a tal fine destinate nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa.

Con la contrattazione decentrata saranno definite le fasce di merito e la quota di risorse delle risorse destinate al salario accessorio da assegnare alla fascia di merito più alta.

Art. 40

Bonus annuale delle eccellenze

Il Comune può istituire annualmente il bonus annuale delle eccellenze al quale concorre tutto il personale che si è collocato nella fascia di merito più alta.

Il bonus può essere assegnato a non più del 5% del personale individuato nella fascia di merito alta ed è erogato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le risorse da destinare al bonus delle eccellenze sono individuate tra quelle appositamente destinate a premiare il merito e il miglioramento della performance nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 165/2001.

Il personale premiato con il bonus annuale può accedere al premio annuale per l'innovazione e ai percorsi di alta formazione solo se rinuncia al bonus stesso.

Art. 41

Premio annuale per l'innovazione

Al fine di premiare annualmente il miglior progetto realizzato in grado di produrre un significativo miglioramento dei servizi offerti o dei percorsi di lavoro con un elevato impatto sulla performance organizzativa, il comune può istituire il premio annuale per l'innovazione.

Il premio per l'innovazione assegnato individualmente non può essere superiore a quello del bonus annuale di eccellenza.

L'assegnazione del premio annuale per l'innovazione compete al Nucleo di Valutazione sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli responsabili e dipendenti o da gruppi di lavoro.

TITOLO VI ACCESSO AGLI IMPIEGHI

ART. 42

Pianificazione delle assunzioni.

La pianificazione delle assunzioni avviene nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, e sue successive eventuali modificazioni o integrazioni. Quando il ricorso alle procedure di mobilità (obbligatoria o volontaria) è prescritto dalla normativa nazionale, l'amministrazione attiva le procedure di mobilità prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali.

ART. 43

Requisiti generali.

Per l'assunzione alle dipendenze del Comune, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie e da altre leggi e disposizioni speciali, occorrono i seguenti requisiti essenziali:

cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea ed i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7.02.1994 pubblicato sulla G.U. del

15.02.1994, serie generale, n. 61 e le previsioni di cui all' art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

età non inferiore agli anni diciotto;

godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3 o, comunque, abbiano subito la sanzione disciplinare del licenziamento per gli stessi motivi per cui ricorrano la destituzione e la decadenza in base alla citata disciplina;

non aver subito condanne per uno dei reati contemplati dalle vigenti leggi che disciplinano l'assunzione degli impiegati civili dello Stato, salvo l'avvenuta riabilitazione;

idoneità fisica all'impiego in relazione al posto ed al profilo professionale da ricoprire (l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi nonché coloro che accedono agli impieghi), salvo la riserva dei posti per i non vedenti e per le categorie protette di cui alla sopraccitata legge n. 68 del 12.3.1999 e fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 della stessa;

titolo di studio e/o altri requisiti e titoli speciali precisati nella dotazione organica dell'Ente e nel bando di concorso in relazione alla specificità del posto;

dichiarazione circa la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito del bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

ART. 44

Norme per l'accesso

Il reclutamento del personale per la copertura di posti di ruolo a tempo indeterminato, salvo quanto previsto per l'assunzione dei dirigenti o per la copertura di posti di alta specializzazione, ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:

per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di procedure automatizzate;

ricorso al collocamento;

mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette;

mobilità.

Il concorso pubblico, aperto a tutti, per esami o per titoli ed esami, consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico, anche in forma di test o questionari, attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio.

Il ricorso alle liste del collocamento, nel rispetto della normativa vigente, per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, può aver luogo per reclutamento del personale da inquadrare nei livelli retributivo funzionali per i quali è richiesto il titolo di studio della scuola dell'obbligo, vale a dire per i posti fino alla categoria B, mediante prove selettive (prova pratica attitudinale ovvero sperimentazioni lavorative) così come previsto dall'art. 27 del D.P.R. 487 del 09/05/1994, successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'accesso a posti di categoria D, posizione economica D1, è ammessa anche la partecipazione dei soggetti in possesso di laurea di primo livello là dove, in relazione al profilo professionale del posto messo a concorso, si ritenga sufficiente la base teorica di conoscenza acquisibile con tale titolo di studio.

Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. I candidati ammessi al corso saranno un numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Il bando di indizione del corso - concorso individua la durata e le concrete modalità di effettuazione del corso, in relazione alla qualifica ed al profilo professionale da assumere.

Al termine del corso un'apposita commissione, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti.

L'amministrazione può destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti, comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso. non si dà luogo ad arrotondamento.

Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo o dimissioni volontarie dall'impiego nei dodici mesi successivi.

Le procedure selettive devono svolgersi con modalità che ne garantiscano la pubblicità, la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.

La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni secondo l'ordine di graduatoria.

L'accesso alla qualifica dirigenziale di ruolo avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, o solo per esami, con procedure concorsuali cui possono rispettivamente partecipare:

i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni, cumulabili, nella pubblica Amministrazione, Enti di diritto pubblico, aziende pubbliche, in posizioni di lavoro per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ; i dirigenti pubblici sono ammessi senza condizioni, purché abbiano superato il periodo di prova;

i soggetti muniti di laurea specialistica, in possesso della qualifica di dirigente in strutture private e che abbiano svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali, ovvero soggetti muniti di laurea con almeno cinque anni di

comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo, se necessaria.

Il bando di concorso può prevedere ulteriori requisiti per l'ammissione in relazione alla peculiarità del posto da coprire.

Le procedure selettive devono svolgersi con modalità che ne garantiscano la pubblicità, la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.

La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti degli esterni secondo l'ordine della graduatoria.

I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni secondo l'ordine della graduatoria.

Si dà luogo all'assunzione di personale in applicazione della disciplina di cui ai commi precedenti solo a seguito dell'espletamento delle procedure di mobilità previste dalla legge.

Tali procedure di mobilità avvengono a seguito:
della procedura selettiva previa acquisizione del parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza;
di assegnazione del personale collocato in disponibilità secondo la disciplina contenuta nell'art. 34bis del D.Lgs 165/2001.
Il trasferimento nei ruoli dell'ente si configura quale cessione di contratto

Il Comune, nei limiti disposti dalla legge e dalla disciplina contrattuale vigente e nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti si avvale anche delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa e dalla contrattazione nazionale del comparto enti locali.

Il concorso è soggetto al pagamento della tassa di concorso.

ART. 45

Validità della graduatoria

Le graduatorie di coloro che hanno superato le prove selettive rimangono efficaci per il termine previsto dalle vigenti norme, decorrenti dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito che successivamente dovessero rendersi disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso

ART. 46

Assunzioni in servizio

I candidati dichiarati vincitori sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti e

sono assunti in prova nel profilo professionale e nella categoria per il quale risultano vincitori.

Il vincitore, che non assuma servizio entro il termine stabilito nella lettera di comunicazione della graduatoria del concorso, si intende rinunciatario al posto.

Per eccezionali e giustificativi motivi, tempestivamente comunicati dall'interessato, il termine fissato per l'assunzione del servizio può essere prorogato dal Titolare di P.O. per non più di tre mesi, salvi i casi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio.

Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

E' fatta altresì salva una proroga maggiore per ragioni di servizio militare o servizio civile sostitutivo, la quale tuttavia non deve superare di un mese il restante periodo obbligatorio del servizio medesimo.

ART. 47 **Periodo di prova**

I vincitori del concorso vengono assunti in servizio, previo assoggettamento ad un periodo di prova. La durata e la disciplina del periodo di prova è stabilita dalla contrattazione nazionale del comparto.

Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra Amministrazione Pubblica.

CAPO I **BANDO DI SELEZIONE** **DOMANDA DI AMMISSIONE** **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

ART. 48 **Bando di selezione**

Il bando di selezione approvato con determinazione del Responsabile del servizio deve indicare quali elementi essenziali:

il numero dei posti da coprire;

le percentuali dei posti riservati al personale interno in conformità alle normative vigenti;

le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie;

la categoria e il profilo professionale;

il relativo trattamento economico;

i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti;

i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio;

le modalità e il termine di presentazione delle domande e di eventuali titoli, scadenza che non può essere inferiore a 30 giorni né superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione del bando;

l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche;

le prove d'esame (prove scritte, orali, tecniche, pratiche, l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche utilizzate nell'ente e di una lingua straniera, nonché eventuali prove attitudinali, quiz, test attitudinali e/o psicologici o questionari a domande aperte e/o chiuse);

la previsione di un eventuale previa prova preselettiva per poter accedere alle altre prove d'esame, comunque da determinarsi nei suoi contenuti e da valutarsi dalla stessa Commissione del concorso;

le materie oggetto delle prove scritte o orali, il contenuto di quelle pratiche;

la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali;

i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente o per categorie di titoli,

l'indicazione relativa al versamento della tassa di concorso da effettuarsi a favore del tesoriere Comunale, all'atto dell'iscrizione alle prove concorsuali per titoli ed esami.

Il bando di selezione deve, altresì, contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n°125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 57 del D.Lgs n°165 del 2001.

In ogni caso il bando di selezione non deve contenere norme e discipline in contrasto con il presente Regolamento.

Di ogni selezione pubblica viene dato avviso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande, mediante inserzione nella G.U., sul sito internet del Comune di Santa Caterina Albanese e pubblicazione all'albo pretorio comunale, salvo quella più ampia pubblicità che il Comune ritenga opportuna o prevista dalle norme vigenti.

Il Responsabile del servizio può, con motivato provvedimento prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso prima dell'inizio delle operazioni di svolgimento, qualora il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito e, comunque, inferiore al numero dei posti messi a concorso. In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza con facoltà per i candidati di integrare entro il nuovo termine la documentazione allegata. Parimenti, per motivate ragioni di pubblico interesse, l'Amministrazione può revocare prima della scadenza il concorso già bandito. Il provvedimento di revoca va notificato a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione.

ART. 49

Domanda di ammissione alle procedure selettive

La domanda dovrà essere presentata direttamente dal candidato o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento in carta semplice e dovrà comprendere: nome, luogo e data di nascita; luogo di residenza; possesso della cittadinanza italiana; titolo di studio con votazione conseguita; immunità da condanne penali;

idoneità fisica all'impiego; indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla conformità agli originali delle fotocopie dei documenti allegati, fotocopia del versamento della tassa di concorso.

La domanda può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata con produzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e della fotocopia del versamento della tassa di concorso secondo le modalità di cui al successivo art. 53.

La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante o della data di trasmissione tramite posta elettronica certificata.

La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di selezione, e comunque riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione di recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 50 **Commissione giudicatrice**

Le commissioni esaminatrici di procedure selettive sono nominate con determinazione del Responsabile del servizio del Personale. Esse sono composte da tre membri esperti nelle materie oggetto del concorso. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

Per particolari tipi di concorsi, è possibile integrare la Commissione con esperti in materia. Alle commissioni possono essere comunque aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali.

Le funzioni di Segretario sono svolte da personale appartenente alle categorie C e D, in relazione al tipo di concorso. E' facoltà del Responsabile del servizio conferire incarico anche a personale di qualifica inferiore nel caso se ne ravvisi la necessità e se il prescelto possieda la necessaria preparazione professionale.

I compensi da corrispondere ai membri esterni all'amministrazione delle commissioni esaminatrici, per tutti i tipi di concorso sono quelli stabiliti dal DPCM 23.03.1995.

La misura dei compensi indicati nel comma precedente può essere aggiornata, ogni triennio, in relazione al costo della vita, rilevato secondo gli indici ISTAT, ove la legge lo consenta.

Per i membri della commissione giudicatrice dipendenti di altra pubblica amministrazione è richiesta la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di provenienza.

ART. 51 Incompatibilità

Non possono far parte della Commissione persone componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione Comunale, oppure che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati da organizzazioni sindacali o da associazioni professionali, ed inoltre persone legate fra loro o con alcuno dei candidati da vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado o chi ha lite pendente con alcuno dei candidati. Non costituisce incompatibilità il vincolo di parentela con la funzione di Segretario.

Esplicita dichiarazione di assenza di tali elementi d'incompatibilità dovrà essere fatta, dandone atto nel verbale, dal Presidente, da tutti i membri della Commissione, nella 1° seduta d'insediamento subito dopo la lettura dell'elenco delle domande ammesse.

La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso a meno di morte, dimissioni, impossibilità per documentati motivi o incompatibilità sopravvenuta in qualche componente.

Verificandosi una di tali evenienze, si procede alla sostituzione.

Ove un membro non partecipi senza valida giustificazione a tre sedute consecutive della Commissione, il Dirigente, su segnalazione obbligatoria del Segretario della Commissione, provvederà a dichiarare la sua decadenza ed a sostituirlo.

In ogni caso le operazioni di concorso già iniziate non debbono essere ripetute.

Qualora la sostituzione avvenga nel corso dell'esame delle prove scritte, il membro di nuova nomina ha l'obbligo di prendere cognizione delle prove già esaminate e delle votazioni attribuite. Di ciò si dà atto nel verbale.

CAPO II

AMMISSIONE DEI CANDIDATI

ART. 52

Giudizio di ammissibilità

L'Ufficio Personale provvede a riscontrare le domande ed i documenti ai fini della loro ammissibilità provvedendo altresì a promuovere l'eventuale regolarizzazione di documenti o l'eliminazione di omissioni, dando congrui termini sotto comminatoria di decadenza.

Le operazioni di ammissione, compresa la fase della regolarizzazione dei documenti, debbono essere iniziate subito e condotte con la maggiore sollecitudine.

Al termine di tali operazioni, l'Ufficio Personale rimette gli atti al Presidente della Commissione indicando:

il numero delle domande pervenute;

il numero delle domande ritenute regolari ai fini dell'ammissione;

il numero delle domande per le quali si è proceduto a richiedere la regolarizzazione dei documenti, indicando per ognuna la causa della richiesta;

il numero delle domande che nei termini dati sono state regolarizzate;

il numero e i soggetti relativi alle domande per le quali non esistono gli estremi per la loro ammissibilità al concorso, indicando per ognuno le motivazioni con riferimento al bando o al presente regolamento.

ART. 53

Irregolarità sanabili in sede di giudizio di ammissibilità e modalità di sanatoria

Sono sanabili soltanto le seguenti irregolarità od omissioni nei documenti di rito: omissione o incompletezza di una o più dichiarazioni di quelle richieste circa il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 49 ad eccezione di quella relativa alla presentazione della domanda oltre i termini. In caso di presentazione della domanda a mezzo del servizio postale, fa fede la data del timbro postale apposto sulla busta, raccomandata, contenente la domanda.

E' altresì sanabile l'irregolarità legata all'omesso versamento della tassa di concorso ovvero della fotocopia attestante tale circostanza.

CAPO III

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

ART. 54

Insedimento

La Commissione Giudicatrice si insedia alla data fissata dal Presidente e comunicata in tempo utile a tutti i membri.

ART. 55

Attività di insediamento

Nella seduta di insediamento il Segretario del concorso relaziona sull'attività preliminare svolta dall'ufficio.

Prima dell'inizio dei lavori tutti i componenti della Commissione rendono la dichiarazione relativa all'assenza di cause di incompatibilità.

ART. 56
Sostituzione dei commissari incompatibili

Qualora si riscontri incompatibilità, la seduta viene immediatamente sospesa ed il Presidente dà atto che la seduta viene aggiornata al fine di consentire la sostituzione del membro incompatibile con un supplente.

ART. 57
Svolgimento dei lavori

La commissione osserva il seguente ordine dei lavori:
dichiarazione relativa all'incompatibilità dei membri;
presa d'atto dei titoli valutabili e del punteggio massimo ad essi attribuibile secondo quanto previsto nel presente regolamento e nel bando di concorso;
esame dei documenti di merito ed attribuzione del relativo punteggio;
indicazione delle date delle prove scritte e/o pratiche e della prova orale, se non già indicate nel bando;
svolgimento delle prove scritte e/o pratiche ;
definizione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove;
valutazione delle prove suddette con attribuzione dei punteggi di valutazione a ciascun concorrente;
espletamento della prova orale;
formulazione della graduatoria finale.

Il Segretario della Commissione è responsabile della redazione del processo verbale dei lavori della commissione, che deve essere sottoscritto dal Presidente, dai singoli commissari e dal Segretario medesimo in ogni pagina.

Nel caso di impedimento temporaneo del Segretario, ne assume le funzioni il membro più giovane di età.

Qualora l'impedimento si protragga per più di due sedute, il Segretario viene sostituito su richiesta del Presidente della Commissione.

Tutti i lavori della commissione devono prevedere la collegialità perfetta, con eccezione per i membri aggregati, che devono presenziare solo per le prove inerenti le materie speciali. In ogni caso in tali circostanze è necessaria l'assistenza di almeno due membri della Commissione (ad esclusione dei membri aggregati).

La commissione esaminatrice, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali previsti dal presente Regolamento, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi delle normative vigenti, nonché del

Regolamento Comunale relativo ai diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi.

ART. 58

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso viene disposta con determinazione del Responsabile del servizio dell'ufficio preposto all'espletamento dei procedimenti concorsuali e viene comunicata all'interessato prima della data fissata per le prove d'esame, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC.

La comunicazione deve indicare i motivi di esclusione dal concorso.

ART. 59

Diario delle prove

Il diario e la sede delle prove scritte dovrà essere comunicato con lettera raccomandata ai candidati, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

L'avviso per la prova orale, deve essere dato ai singoli candidati ammessi almeno 15 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Il termine di preavviso sulla data delle prove di cui ai commi precedenti è omesso nel caso in cui il calendario venga pubblicato nel bando di concorso.

Le prove sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni di festività religiose ebraiche e valdesi.

ART. 60

Criteri di valutazione delle prove e dei titoli

Nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei titoli è effettuata prima della correzione degli elaborati delle prove scritte; il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.

Il punteggio a disposizione della Commissione Giudicatrice dovrà essere così ripartito:

10 per i titoli

30 per ciascuna prova scritta e pratica

30 per la prova orale.

Nel bando di concorso deve essere indicata la ripartizione del punteggio per la valutazione dei titoli, nel rispetto dei criteri di cui alla seguente ripartizione e, comunque, fino alla concorrenza del limite massimo:

titoli culturali: (sono esclusi dalla valutazione il titolo di studio prescritto dal bando per l'accesso al posto conseguito con la valutazione minima ed il titolo di studio di grado superiore più di una volta a quello richiesto dal bando):

da 1 a 4 punti

titoli di servizio (riferiti a precedenti rapporti di pubblico impiego, per un periodo complessivo non superiore a 10 anni, fermo restando che potranno essere valutati, con punteggio gradualmente inferiore, soltanto i periodi di servizio resi in qualifiche funzionali fino a due volte inferiori. Nel limite indicato in precedenza potranno essere valutati anche periodi di attività presso l'ente prestati tramite rapporto di collaborazione coordinata e continuativa secondo le modalità indicate nel bando):

da 1 a 10 punti

titoli vari (titoli diversi da quelli valutabili nelle precedenti categorie attestante l'avvenuto accrescimento della professionalità anche a seguito di corsi di aggiornamento e/o di riqualificazione conclusi con esame):

da 1 a 2 punti;

Fermo restando che il punteggio massimo attribuibile ai titoli è pari a 10, fino al 20% del punteggio riservato a "titoli vari" dovrà essere utilizzato dalla Commissione Giudicatrice per la valutazione del curriculum professionale presentato da ciascun candidato secondo le modalità fissate dal bando.

ART. 61

Titoli

Titoli di studio

Sono collocati e valutati in questa categoria i seguenti titoli di studio:

- quello richiesto dal bando purché conseguito con votazione superiore a quella minima;
- gli altri titoli di studio dello stesso grado di quello richiesto;
- i titoli di studio di grado superiore a quello richiesto.

Sono considerati solamente i titoli di studio conseguiti presso scuole statali o ad esse parificate.

Sono esclusi dalla valutazione:

- il titolo di studio prescritto dal bando per l'accesso al posto, conseguito con la valutazione minima;
- il titolo di studio di grado superiore più di una volta a quello richiesto dal bando.

Titoli di servizio

Costituisce titolo valutabile in questa categoria il servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, sono valutati con lo stesso punteggio attribuito per i servizi prestati negli impieghi civili presso Enti Pubblici.

Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

La copia del foglio matricolare o dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo.

Il servizio verrà valutato in relazione alle funzioni svolte risultanti dal foglio matricolare di cui al comma precedente.

Titoli vari

Sono collocati in questa categoria quei titoli che, non compresi tra quelli delle due categorie precedenti, abbiano attinenza col profilo professionale del posto messo a concorso e possono essere, esemplificativamente:

abilitazioni all'esercizio di una professione, un'arte o un mestiere;

pubblicazioni di trattati, saggi, monografie, ecc.

incarichi professionali e consulenze svolti a favore di enti pubblici;

attestati di partecipazione a corsi di specializzazione, di aggiornamento e di perfezionamento professionale attuati o riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche.

Curriculum professionale

Per la valutazione del curriculum professionale, è necessario che il candidato sottoscriva, sotto la propria responsabilità personale, una relazione che contenga la completa indicazione delle esperienze professionali vissute e documentate con prove inconfutabili, e i significativi risultati conseguiti.

Il curriculum è valutato nel suo complesso, al di là della valutazione dei singoli titoli dei quali sia in possesso il candidato.

CAPO IV SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME

ART. 62

Prove d'esame

L'Amministrazione Comunale può sempre prescrivere, una previa prova preselettiva (predisposta anche da aziende specializzate in selezione di personale) consistente in domande chiuse, nella forma di test, quiz attitudinali, di cultura generale relativi alle materie descritte nelle prove d'esame. L'esito positivo della prova preselettiva è condizione per poter accedere alle altre prove. Nessuna votazione, pertanto, è prevista per essa, al di fuori del semplice giudizio di ammissione o non ammissione alle altre prove d'esame. Il bando di concorso deve fare esplicita menzione della prova preselettiva.

ART. 63

Prova scritta

La Commissione, antecedentemente all'ora fissata per l'inizio delle prove, si riunisce per formulare i temi (o le batterie di test, quiz, questionari, ecc.) da mettere a disposizione dei candidati ai sensi dei successivi articoli. La Commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal Segretario.

Ogni Commissario ha diritto di presentare una o più proposte; vengono adottate quelle sulle quali si sia formata l'unanimità di consensi o, questa mancando, quelle sulle quali si sia formata la più alta maggioranza di consensi.

In caso di mancato accordo si procederà al sorteggio di tre temi fra quelli proposti, i cui testi vengono trascritti in singolo foglio, vistati dai membri della Commissione e chiusi in tre buste uguali non trasparenti e senza segni esterni.

Una volta scelti e imbustati i temi (o i test, quiz, questionari, ecc.), si procede all'autentica dei fogli sui quali saranno svolti gli elaborati. L'autentica avviene a mezzo di timbro dell'Ente e la firma di almeno 1 Commissario apposta sul lato destro in alto del frontespizio del foglio.

Il Presidente ed i membri della Commissione debbono accertarsi dell'idoneità delle buste nelle quali saranno inseriti i fogli contenenti le generalità del candidato e gli elaborati scritti, in modo da verificare la mancanza di alcuna trasparenza e l'assenza di segni particolari.

Dopo aver ispezionato la sala delle prove per constatarla sgombra da depositi di libri o da altro che possa dar luogo a disturbo alla prova stessa, si dà luogo, all'ora fissata, all'accesso dei candidati nella sala previa verifica della loro identità.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il Presidente della Commissione Esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei concorrenti previo accertamento della loro identità personale.

ART. 64

Sistemazione dei candidati e materiale utilizzabile.

I candidati vengono fatti sedere ad una distanza tale, l'uno dall'altro, da rendere difficile qualsiasi copiatura.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Essi vengono invitati a trattenere presso di sé soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione, se

previsti dal bando di concorso, i dizionari o quant'altro indicato nel bando di concorso con deposito di tutto il resto, compreso borse da donna, borselli, ecc. in un tavolo presso la presidenza. I testi di legge non sono consentiti per lo svolgimento di prove scritte concernenti test, quiz o questionari.

I candidati vengono quindi istruiti ad alta voce, dal Presidente o da un Commissario da questi designato, sulla metodologia della prova prevenendoli che gli elaborati dovranno essere privi di qualsiasi indicazione che possa far risalire al nome dell'estensore e comunque che possa essere individuata come segno di riconoscimento e così pure l'esterno della busta contenente le generalità del candidato e quella contenente il tutto.

Viene indicato il periodo di tempo messo a disposizione, per l'effettuazione della prova; la durata è demandata alla decisione della Commissione in relazione all'importanza della stessa.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione Esaminatrice, o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza. Si procede poi alla distribuzione ai candidati dei fogli vidimati, con avvertenza che nel caso di necessità è possibile avere altri fogli in numero illimitato ma che, comunque, tutti i fogli vidimati ricevuti debbono essere restituiti nella busta contenente l'elaborato a qualunque uso essi siano stati destinati nel corso della prova ed anche se non usati.

E' consentito l'uso delle sole penne con inchiostro nero o blu.

Infine il Presidente invita uno dei candidati a presentarsi al banco della Presidenza per scegliere una delle buste chiuse contenenti i temi predisposti dalla Commissione che devono essere presentati al candidato in posizione uniforme.

Il Presidente, o un Commissario da lui delegato, aperta la busta prescelta, legge il testo del tema che viene poi annotato con l'indicazione "tema da svolgere" (o quiz, test ecc. da risolvere) vistata dal Presidente e dal Segretario e dal candidato che ha scelto il tema.

Il Presidente, o un Commissario, legge altresì il testo degli altri temi ovvero fa constatare le batterie degli altri test, quiz ecc.

Infine, il Presidente dichiara iniziata la prova indicando con precisione l'ora finale della stessa.

A norma dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il candidato che soffra di handicap sostiene le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. La Commissione di concorso valuterà le necessità e deciderà in merito. Nella domanda di partecipazione al concorso, comunque, il candidato deve specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

ART. 65

Svolgimento delle prove scritte

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare fra di loro né scambiarsi pubblicazioni, appunti o quanto altro. Essi possono utilizzare soltanto i testi consentiti dal bando e/o dal presente regolamento e riscontrati dalla Commissione privi di commento.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni degli articoli precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

La Commissione Esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo il regolare svolgimento della prova è affidato alla presenza continua di almeno due membri, i quali hanno facoltà di escludere dalla prova i candidati che siano sorpresi in flagrante posizione di copiatura o consultazione di testi non consentiti. Di ciò si dà atto nel verbale. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al Presidente della Commissione o del Comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il Presidente della Commissione o del Comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e restante parte della busta stessa, la propria firma, il timbro del Comune e l'indicazione della data della consegna.

Al termine di ogni giorno d'esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

Ciascun candidato, al momento della consegna dell'elaborato, firma un apposito elenco.

Ricevuti tutti gli elaborati o scaduto il termine, ritirati comunque quelli in atto, si procede alla loro raccolta in apposito plico che deve essere opportunamente sigillato.

All'esterno del plico dovranno essere apposte, sulle linee di chiusura, le firme dei Commissari presenti. Il plico viene preso in consegna dal Segretario.

ART. 66

Svolgimento delle prove pratiche

Per lo svolgimento della prova pratica si farà in modo che i candidati debbano disporre, in eguale misura, di identici materiali, di macchine o attrezzi dello stesso tipo, di eguale spazio operativo e di quanto altro necessario allo svolgimento della prova, sempre in posizione paritaria.

Nelle prove pratiche il tempo impiegato dal candidato per realizzare il manufatto o portare a termine la prova pratica deve essere valutato dalla Commissione e pertanto deve essere registrato.

Verranno adottati tutti gli accorgimenti possibili per garantire, compatibilmente con le caratteristiche della prova, l'anonimato delle produzioni mediante accorgimenti che potranno riprodurre quelli prescritti per prove scritte od altri più aderenti alle caratteristiche della prova.

Tali accorgimenti dovranno essere previamente determinati dalla Commissione al momento dell'individuazione delle prove.

ART. 67

Adempimenti della Commissione al termine delle prove scritte

Successivamente alla conclusione dell'ultima prova d'esame e comunque non oltre le 24 ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla Commissione Esaminatrice nel luogo, nel giorno e nell'ora in cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova d'esame, con l'avvertimento che alcuni di essi potranno assistere alle anzidette operazioni.

Le buste sono quindi chiuse in un unico plico controfirmato da almeno 2 componenti la Commissione.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione Esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame.

Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della Commissione Esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal Presidente del singolo Comitato di vigilanza e da questi consegnati direttamente al Presidente della Commissione al termine delle prove.

ART. 68

Valutazione delle prove scritte

Nel giorno fissato per la correzione delle prove scritte (o batterie di test, quiz, questionari) si procede, constatata l'integrità del plico di cui al precedente articolo, alla sua apertura. Indi, si inizia ad aprire, in modo casuale, i plichi contenenti gli elaborati provvedendo a contrassegnare la busta aperta, i fogli in essa contenuti, scritti e non e la busta contenente le generalità del candidato che deve restare chiusa, con un unico numero progressivo per candidato.

Una volta terminata la lettura dell'elaborato (o batterie di test, quiz, questionari) si procede, contestualmente alla sua valutazione.

La Commissione non può interrompere i suoi lavori se non ha esaminato tutti gli elaborati le cui buste sono state aperte.

Terminata la correzione degli elaborati (o dei test, quiz, questionari) si procede alla stesura di un elenco contenente i punteggi di votazione assegnati a fronte dell'elaborato individuato per il numero di contrassegno.

Il Segretario procede a trascrivere sul frontespizio di ogni elaborato (o test, quiz, questionari) il punteggio di votazione assegnato sottoponendo tale annotazione alla firma di tutti i membri della Commissione. Una volta terminata tale operazione per tutti gli elaborati si procede all'apertura delle buste contenenti le generalità dei candidati ed alla formazione di un altro elenco contenente le votazioni attribuite con riferimento al candidato autore dell'elaborato (o del test, quiz, questionario).

ART. 69

Valutazione delle prove pratiche

La Commissione procede alla valutazione e al giudizio delle prove pratiche in base agli elementi essenziali, individuati in sede di formazione delle prove stesse, tenendo anche conto del tempo impiegato dal candidato per rendere quanto richiesto.

ART. 70

Svolgimento della prova orale

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta e/o pratica una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbano sostenerla.

Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e i candidati vengono ammessi alla prova secondo un ordine estratto a sorte ovvero in ordine alfabetico con inizio dalla lettera estratta a sorte.

Sono predeterminati, immediatamente prima dell'inizio della prova orale, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame. I quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

La durata di ogni singola prova sarà determinata nel verbale e comunque non dovrà essere inferiore ad almeno 10 (dieci) minuti.

Terminata la prova di ciascun candidato la Commissione procede alla valutazione della stessa attribuendo il relativo punteggio.

Nella valutazione di ciascuna prova, di norma la Commissione perviene all'espressione di un voto unico come risultato di una discussione collegiale. Qualora non sia possibile giungere ad una concordanza di opinione il punteggio massimo attribuibile sarà diviso in misura uguale per tutti i commissari ed ognuno di essi dovrà, entro i limiti del punteggio riservatogli, esprimere la propria valutazione. La somma aritmetica dei voti parziali così attribuiti darà il punteggio da assegnare.

La Commissione delibera con voti palesi e non viene ammessa l'astensione. Il commissario dissenziente può far inserire nel verbale i motivi, pareri o ragioni del dissenso.

ART. 71

Formazione della graduatoria

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione Esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i Commissari e dal Segretario.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 78.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12.3.1999 n. 68, o dalle vigenti disposizioni di legge o dal presente regolamento in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione Giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti (in ordine

decrecente) da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami e all'albo comunale.

La graduatoria è unica anche nel caso che alcuni posti siano riservati al personale interno.

La graduatoria così formulata, unitamente al verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione e dal segretario, vengono rimessi al Presidente che si incaricherà per la consegna al Capo dell'Amministrazione Comunale.

I commissari non possono rifiutarsi di controfirmare i verbali, salvo che tale loro atteggiamento non venga per iscritto motivato su irregolarità o falsità dei fatti descritti che debbono essere puntualmente precisate.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con determinazione del dirigente del I settore.

ART. 72

Applicazione delle precedenza e preferenze

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Amministrazione entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza o precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.

Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 4 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12.3.1999 , n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti di cui all'art. 7, comma 2 della stessa legge

riserva di posti ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite

del 5% qualora si tratti di concorsi per impiegati o del 10% nei concorsi per operai, delle vacanze annuali dei posti messi a concorso.

riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi della legge 20.09.1960, n. 574, per gli ufficiali di complemento della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12.3.1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'ammissione in servizio.

Sulla scorta dei verbali pervenuti dalla commissione, l'Ufficio competente dell'Ente provvede ad attivare le precedenze o preferenze nella nomina, avvalendosi dei titoli all'uopo presentati.

La precedenza opera in assoluto e il soggetto che ne gode ha diritto alla nomina, qualora abbia conseguito l'idoneità, indipendentemente dall'ordine ottenuto nella graduatoria degli idonei.

I candidati che non possono far valere il diritto di precedenza in quanto è già saturata presso l'ente la percentuale stabilita dalla legge per la propria categoria, hanno diritto di preferenza a parità di merito, secondo questo preciso ordine:

Insigniti di medaglia al valore militare

Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti

Mutilati ed invalidi per fatto di guerra

Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato

Orfani di guerra

Orfani dei caduti per fatto di guerra

Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato

Feriti in combattimento

Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa

Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti

Figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra

Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato

Genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra o per fatto di guerra

Genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato

Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti

I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli

Invalidi ed i mutilati civili

Militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma

Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni;
dalla minore età.

ART. 73

Assunzioni mediante avvio a selezione da parte dei centri per l'impiego.

Per le assunzioni da effettuarsi mediante avviamento a selezione da parte dei centri per l'impiego di candidati in possesso del titolo di studio e dei requisiti professionali richiesti al momento della pubblicazione dell'offerta lavoro, si applicano le procedure di cui al Capo III del D.P.R. 487/1994.

L'eventuale applicazione della riserva a personale interno in possesso dei medesimi requisiti dell'offerta di lavoro avverrà solo a seguito di valutazione comparativa della contestuale prova selettiva (prova pratica attitudinale ovvero sperimentazione lavorativa) nel limite della riserva tra i dipendenti che abbiano presentato domanda secondo le modalità indicate nel relativo avviso di selezione.

ART. 74

Assunzioni di personale a tempo determinato

Le graduatorie formate ed approvate come dal precedente art. 77 possono essere utilizzate anche per il conferimento di rapporti di lavoro a tempo determinato qualora non sussistano apposite graduatorie.

In caso di copertura di un posto a tempo indeterminato attraverso il ricorso ad una graduatoria vigente il soggetto utilmente collocato nella stessa graduatoria mantiene il diritto all'assunzione anche se in servizio a tempo determinato.

La formazione della graduatorie per l'assunzione di personale a tempo determinato viene espletata con modalità semplificate che comunque garantiscano il rispetto delle norme di imparzialità, trasparenza, e pubblicità.

Nel caso di rinuncia all'assunzione a tempo determinato, l'interessato non ha diritto ad essere richiamato per successive assunzioni a tempo determinato per tutto l'anno solare in corso e, in tale periodo, scorre all'ultimo posto della graduatoria. L'eventuale successiva rinuncia all'assunzione comporta l'esclusione dalla graduatoria.

La graduatoria ha validità triennale.

Nell'arco temporale di validità della graduatoria i candidati, classificati secondo l'ordine della stessa, possono essere richiamati per successive assunzioni a tempo determinato.

L'amministrazione può comunque procedere alla formazione di una nuova graduatoria anche nel l'ipotesi in cui vi sia ancora una graduatoria in corso di validità nel caso in cui tutti i candidati siano temporaneamente indisponibili. Al ritorno in disponibilità dei candidati presenti nella graduatoria più vecchia l'amministrazione può chiamare per l'assunzione i candidati presenti sia nella prima che nella seconda graduatoria.

ART. 75

Convenzioni per l'espletamento di selezioni uniche e per l'utilizzo di graduatorie di altri enti

Possono essere stipulate convenzioni con altri enti locali per la gestione delle procedure concorsuali, per l'espletamento di selezioni uniche o per l'utilizzo delle graduatorie approvate da ciascun ente convenzionato anche da parte degli altri enti associati.

La convenzione tra gli enti deve, comunque, precedere l'approvazione della graduatoria ed il suo successivo eventuale utilizzo da parte degli enti associati.

ART. 76

Mobilità esterna e passaggio diretto di personale da altre amministrazioni pubbliche

La copertura dei posti tramite mobilità esterna è preceduta da procedura selettiva.

La selezione è avviata tramite indizione di apposito bando di mobilità esterna, predisposto dall'Ufficio competente in materia di personale, il quale deve contenere i seguenti elementi:

il profilo professionale e la categoria da ricercare, con specifica indicazione delle mansioni svolte;

la struttura organizzativa di assegnazione o l'ambito di riferimento del ruolo;

i requisiti specifici ed essenziali richiesti per il posto messo a selezione;

i relativi criteri generali di valutazione e modalità di svolgimento dell'eventuale colloquio;

le modalità di presentazione della domanda e la data entro la quale la stessa deve pervenire all'Amministrazione, pena l'esclusione. Il termine per la produzione delle istanze è fissato in almeno 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio;

l'indicazione dell'obbligo di permanere in servizio presso l'Ente per almeno 5 anni.

I candidati devono dichiarare nella domanda di partecipazione:

le loro generalità e il luogo di residenza;

l'Ente di appartenenza, la categoria e il profilo professionale posseduto;

il possesso dei requisiti richiesti dal bando;

ogni altro elemento utile ai fini della redazione della graduatoria.

Alla domanda i candidati dovranno obbligatoriamente allegare dettagliato curriculum professionale; la domanda priva dell'allegato suddetto non sarà presa in esame.

Il bando di mobilità dovrà essere pubblicizzato tramite affissione all'Albo Pretorio dell'Ente, pubblicazione sul sito Internet del Comune ed invio, tramite e-mail, ai Comuni della Provincia di Cosenza e alle OO.SS. maggiormente rappresentative in campo nazionale nel comparto delle autonomie locali; il bando è pubblicato

all'Albo Pretorio per tutto il periodo stabilito dal bando per la ricezione delle domande di ammissione.

Possono partecipare alla procedura solo i lavoratori in servizio a tempo indeterminato presso altre amministrazioni pubbliche ascritti alla stessa categoria contrattuale, o corrispondente categoria di altri Comparti, con profilo professionale di analogo contenuto rispetto a quello del posto da ricoprire, in possesso di un'anzianità di servizio almeno triennale in posizioni funzionali attinenti ed in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dal bando.

Preposta alla selezione dei candidati è una Commissione, composta da 3 funzionari dell'ente. Nel caso di selezioni riguardanti posti di categoria D, la commissione è composta dal segretario comunale con funzioni di Presidente e da due dipendenti aventi la stessa qualifica o da membri esterni esperti;

Assume funzioni di Segretario un dipendente dell'Ufficio competente in materia di personale. Di ogni seduta della Commissione sarà redatto apposito verbale.

La Commissione può convocare a specifico colloquio individuale i candidati per approfondire e verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire, necessario ai fini della predisposizione dell'eventuale graduatoria e valuta il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi e di quelli ulteriori che potranno essere indicati nel bando:

preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire;

grado di autonomia nell'esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro;

conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle attribuzioni o funzioni proprie del posto da ricoprire o per l'esecuzione del lavoro connesso allo stesso;

capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all'attività da svolgere;

possesso di requisiti attitudinali aderenti al posto da ricoprire.

Il colloquio si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera Commissione e all'orario indicato nella convocazione.

Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si considera rinunciatario e viene escluso dalla selezione.

Al termine dell'esame dei curriculum ed eventualmente degli incontri e dei colloqui effettuati, la Commissione decide in modo insindacabile e stila la graduatoria dei candidati esaminati, con l'indicazione del candidato prescelto in quanto ritenuto per qualità, preparazione professionale e capacità individuali, più idoneo al posto da ricoprire.

Terminato il proprio compito, la Commissione selezionatrice trasmette all'Ufficio competente in materia di personale il verbale dei propri lavori nonché tutto il materiale relativo.

Se dall'esame degli atti emergono irregolarità, omissioni, errori di trascrizione ed altre imperfezioni sanabili da parte della Commissione, il dirigente competente in materia di personale rimette nuovamente gli atti al Presidente della Commissione, invitandolo a riunire la stessa affinché proceda ai perfezionamenti ed ai correttivi necessari, adottando i provvedimenti del caso.

Il dirigente competente in materia di personale procede, quindi, con proprio atto, all'approvazione del verbale e della eventuale graduatoria nonché alla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio dell'Ente.

La data di effettivo trasferimento del candidato prescelto ad esito della selezione è concordata con il medesimo ed è subordinata alla cessione del contratto da parte

dell'Amministrazione di appartenenza. L'assenso della predetta Amministrazione deve essere rilasciato inderogabilmente entro 15 giorni dalla richiesta formulata dal Comune di Santa Caterina Albanese, trascorsi i quali l'ente è legittimato a procedere nello scorrimento della graduatoria, o all'indizione di procedura concorsuale pubblica previo esperimento delle procedure di mobilità di cui all'art. 34bis del D.lgs 165/2001.

TITOLO VII

Art.77

Norme Finali

Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si applicheranno le norme vigenti in materia nonché il Regolamento della Polizia Municipale in quanto compatibile con la normativa vigente.

ART.78

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività dell'atto deliberativo che lo approva e sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente. Da tale data è abrogata ogni disposizione contenuta in altri provvedimenti regolamentari comunali che contrasti con il presente Regolamento.

Allegato A

Nel bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte le quote nella percentuale massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva, del costo complessivo preventivato di ciascuna opera pubblica o lavoro pubblico incluso nella programmazione comunale dell'anno di riferimento per le quali venga affidata la progettazione a personale interno dell'ufficio tecnico comunale.

Agli effetti della presente disciplina, si intendono per opere o lavori pubblici quelli soggetti alla normativa di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché quelli soggetti all'applicazione della disciplina comunitaria. I progetti definitivi e/o esecutivi devono avere le caratteristiche definite dall'art. 93 del citato D.Lgs n. 163/2006 e succ. modif.

I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di progettazione redatta all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'Ente che predispongono e/o collaborano alla redazione del progetto, nelle sue varie componenti tecnico-amministrative e precisamente:

- nel personale dell'Ufficio Tecnico che abbia redatto direttamente il progetto, nelle varie forme del preliminare, definitivo e/o esecutivo;
- nel responsabile unico del procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 163/06 e s.mi.;
- nell'incaricato della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera;
- nei collaboratori, tecnici o amministrativi, che svolgono compiti di supporto all'attività di progettazione.

L'espletamento dell'incarico non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento degli altri compiti di istituto. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti di altre unità operative.

Il gruppo di progettazione è costituito da figure professionali ed operative che contribuiscono ognuna con propria esperienza e professionalità alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto.

La composizione del gruppo di lavoro è definita con atto formale di conferimento dell'incarico con il quale è altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per la progettazione.

Con l'atto di conferimento dell'incarico sottoscritto dagli incaricati deve essere individuato il lavoro o l'opera da progettare, il costo presuntivo, il termine per la consegna degli elaborati.

Il fondo per la progettazione è ripartito, con l'atto di liquidazione, dal Responsabile del servizio competente per ciascuna opera o lavoro tra il personale interessato secondo le seguenti percentuali:

50% al personale progettista

25% al personale responsabile del procedimento

15% al personale di direzione lavori e collaudo.

10% ai collaboratori, tecnici o amministrativi, che svolgono compiti di supporto all'attività di progettazione.

La liquidazione è disposta dopo l'approvazione del progetto; la mancata realizzazione dell'opera non inficia l'erogazione dell'incentivo.

Gli importi da liquidare imputati al fondo, sono calcolati al lordo delle ritenute di legge a carico dei dipendenti con esclusione degli oneri riflessi a carico dell'Ente che gravano sui normali fondi di bilancio per il personale.

I dipendenti che partecipano al gruppo di lavoro o di progetto non possono usufruire di lavoro straordinario per attività connesse alla redazione dei progetti.

Le somme eventualmente non assegnate con la ripartizione del fondo costituiscono economie di gestione ai sensi dell'art. 32 del CCNL e confluiscono nei fondi di cui all'art. 31, comma 2, dello stesso CCNL.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M.
(Art.49 D.Lgs. 267/18.8.2000)

Per la regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Francesco IANNUZZI)

Data **28.06.2012**

Per la regolarità Contabile
Si esprime parere

Il Responsabile dell' area Amm./vo Contabile
(Francesco IANNUZZI)

Data **28.06.2012**

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO
F.to (D.ssa Angela Silvana PERRONE)

IL SINDACO
F.to (Luca BRANDA)

Il sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli Atti di Ufficio,

a t t e s t a

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio on-line a partire dal 23.07.2012 n° 233 Reg. Pub.per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata, con lett.n° 2473 in data 23. 07. 2012 ai Sigg. Capigruppo, come prescritto dall'Art.125 D.Lgs. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva :
 - decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al Controllo (Art.47, Comma 2°);
 - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, Comma 4 °);

Li **23.07.2012**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa Angela Silvana PERRONE)